

## **LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8**

### **DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1994 n. 34  
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6  
L.R. 4 maggio 2001 n. 13  
L.R. 13 novembre 2001 n. 38  
L.R. 12 luglio 2002 n. 15  
L.R. 26 luglio 2003 n. 15  
L.R. 17 febbraio 2005 n. 6  
L.R. 22 dicembre 2005 n. 23  
L.R. 27 luglio 2007 n. 16  
L.R. 2 marzo 2009 n. 1  
L.R. 26 luglio 2011 n. 10  
L.R. 28 luglio 2011 n. 12  
L.R. 25 luglio 2013 n. 9  
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28  
L.R. 26 febbraio 2016, n. 1

#### **Titolo II**

##### **Esercizio dell'attività venatoria**

##### **Capo I**

##### **Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

##### **Art. 54**

##### **Disciplina dell'esercizio delle deroghe**

*(sostituito da art. 41 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 luglio 2011 n. 12. Infine sostituito articolo da art. 48 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)*

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
  - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
  - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
  - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
  - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
  - e) i soggetti abilitati al prelievo;
  - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
  - g) i controlli che saranno effettuati.